



attuazione dell'art. 18 della Legge 28.1.1994 n. 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della sopracitata autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 la presente concessione si intenderà contestualmente decaduta. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della presente concessione o in presenza, nel corso della concessione stessa, di lavori di allargamento del canale industriale Sud alle dimensioni previste dal progetto 15.7.1964 approvato con D.M. 319 del 15.5.1965 e concernente l'aggiornamento e le modifiche del Piano Regolatore della I e II Zona Industriale e Commerciale di Porto Marghera, l'Enel dovrà demolire e ripristinare a sua cura e spese la parte di banchina troppo sporgente rispetto all'asse del canale in modo tale da consentire l'ormeggio delle navi senza che le stesse invadano la cunetta navigabile del canale medesimo. In caso di particolare emergenza o per motivi relativi agli interessi generali del porto di Venezia e dei traffici marittimi, resta salva la facoltà dell'Autorità portuale di utilizzare gli accosti per l'ormeggio e per le soste di navi non operanti nell'interesse dello Stabilimento cui gli accosti sono asserviti e ciò senza alcun rimborso od indennizzo a favore della concessionaria.

La presente concessione per la parte afferente l'esercizio del costiero e relative operazioni portuali è soggetta alle disposizioni riguardanti la manipolazione degli oli minerali contenute nel R.D.L. 2.11.1933, n. 1741 e nel relativo Regolamento approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, alle norme di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934 e successive modificazioni, nonchè secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 41 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

Autorità Portuale di Venezia



L'esercizio definitivo del costiero resta subordinato al collaudo ex dpr 420/1994 prescritto nel succitato decreto ministeriale.

Le opere non potranno essere esercitate in assenza di collaudo favorevole da parte della Commissione di cui all'art. 48 Reg. Cod. Nav..

Per poter esercitare gli scarichi la concessionaria dovrà essere in possesso dell'apposita concessione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Inoltre la concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto dalla L. 16.4.1973, n. 171, dal D.P.R. 20.9.1973, n. 962 (interventi per la Salvaguardia di Venezia), dalla L. 10.5.1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dalla L. 5.3.1963, n. 366, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23.4.1998 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esercizio dell'opera/e di presa acqua di mare la concessionaria dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione dei Monopoli di Stato.

La Società concessionaria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che potessero derivare a persone, cose e ambiente, per effetto del mantenimento ed esercizio del deposito disciplinato dalla presente licenza di concessione.

La concessionaria dovrà mantenere sgombero da sedimenti il fondale del can. Ind. Sud, nel tratto antistante l'opera di presa acqua marina di cui punto 2 lettera A) della presente licenza.

Alla scadenza della concessione dovranno essere salpati, a cura e spese della concessionaria, i pali insistenti sullo specchio acqueo in concessione senza che siano lasciate sul fondo punte di sorta.

CONDIZIONI GENERALI

- 1) La concessionaria deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione in modo diretto ed esclusivo.
- 2) La concessionaria non potrà variare i limiti assegnati; non potrà erigere opere non autorizzate, nè modificare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione.
- 3) La concessionaria non potrà costituire alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concesse, nè recare ostacoli agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- 4) L'Autorità Portuale avrà diritto di far sorvegliare, con i mezzi ed i modi che crederà opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla concessionaria in dipendenza della presente licenza ed essa concessionaria dovrà agevolare tale sorveglianza; in particolare l'Autorità Portuale dovrà essere messa in condizione di poter accertare e verificare il permanere dei requisiti in possesso della concessionaria ai fini del rilascio della concessione.
- 5) La concessionaria dovrà fornire all'Autorità Portuale tutti i dati, anche di tipo statistico, necessari all'Autorità medesima per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.
- 6) La concessionaria si obbliga a provvedere, a sue totali cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti relativi alla presente concessione e delle zone demaniali ad essi asservite, restando inteso che la stessa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori


manutentori di cui sopra. La stessa concessionaria si obbliga, altresì, ad eseguire quei lavori che l'Autorità portuale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno imporle, anche ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica.

7) La concessionaria risponderà direttamente di qualsiasi danno comunque cagionato a persone e cose nell'esercizio della presente concessione, manlevando l'Autorità concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

8) Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni speciali per la movimentazione dei prodotti petroliferi in banchina e nel costiero la concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme emanate o emanande dalla locale Capitaneria di Porto in materia di polizia marittima e sicurezza della navigazione e dall'Autorità Portuale in tema di prevenzione incendio e di sicurezza nell'esercizio della attività portuale anche ai fini dell'antiquinamento.

9) Alla scadenza la concessionaria dovrà immediatamente riconsegnare i beni demaniali concessi, dopo averli rimessi in pristino stato e liberi da persone e cose, senza che ad essa spetti compenso o indennizzo o rimborso di sorta, salvo che la stessa Amministrazione non consenta di rinnovare la licenza su nuova, formale domanda della concessionaria da presentarsi almeno un mese prima della suddetta scadenza. In caso di non rinnovo della licenza e ove la concessionaria continuasse ad occupare i beni demaniali oltre la scadenza della presente concessione, essa sarà perseguibile ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav. restando comunque obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati.

10) L'Autorità Portuale attesa la particolare natura della presente licenza si



riserva la facoltà di revocare la concessione quando lo ritenga necessario per motivi di pubblico interesse ed ha pure la facoltà di dichiarare la decadenza della concessionaria nei casi previsti dall'art. 18 comma 9 della Legge 84/94 e dall'art. 47 Cod. Nav..

11) Nei casi di revoca e di decadenza, la concessionaria ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente i beni demaniali, in buono stato di manutenzione, dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose e da eventuali opere amovibili autorizzate senza che ad essa spetti compenso od indennizzo di sorta, nel termine stabilito dal decreto di revoca e decadenza notificato in via amministrativa. In mancanza, salva la perseguibilità della concessionaria ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., la concessionaria è obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati e l'Autorità Portuale procederà a termini dell'art. 54 Cod. Nav., provvedendo a rivalersi delle spese sostenute sul deposito cauzionale e/o nei modi previsti dall'art. 84 Cod. Nav..

12) Nel caso di rinuncia alla concessione nel corso di validità della stessa, comunque notificata, la concessionaria non avrà diritto alla restituzione del canone e dovrà riconsegnare i beni demaniali dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose.

13) Fermo restando il disposto degli artt. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere di difficile rimozione erette abusivamente dalla concessionaria restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, indipendentemente dalla perseguibilità penale a suo carico e fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione delle opere stesse con la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato.

Autorità Portuale di Venezia



14) La concessionaria accetta che l'Autorità concedente, in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione ed a garanzia dei quali è stato costituito il deposito cauzionale incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il suddetto deposito senza alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15) Per l'esercizio della concessione la concessionaria dovrà preventivamente ottenere tutte le licenze/autorizzazioni necessarie di competenza di altre Autorità.

16) La presente concessione è inoltre soggetta alle disposizioni sul demanio marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel suo Regolamento marittimo e nelle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

17) Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente licenza, per oneri fiscali, per copia e bollo, sono a completo carico della concessionaria.

Si rilascia la presente licenza, scritta su n 17 facciate, che la concessionaria firma in segno di completa accettazione di tutte le condizioni ed obblighi generali e speciali.

Venezia, **9 MAR. 2007**

LA CONCESSIONARIA

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello